Prov<mark>vedi</mark>mento statale per rilanciare il settore edilizio

Serie di incentivi fiscali per chi ristruttura la casa

Le d<mark>iver</mark>se tipologie che <mark>poss</mark>ono usufruire degli sgravi

Quasi la metà degli edifici residenziali italiani conta oltre 40 anni, per cui le necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ritrutturazione è ormai molto alta. A ciò s'aggiunge, tra l'altro, l'obbligo della messa a norma degli impianti elettrici (legge 5 marzo 1990, n. 46) e degl'impianti a metano (legge 6 dicembre 1971, n. 1083).

Il governo, constatato il notevole successo degl'incen-

tivi per la rottamazione delle autovetture, che ha comportato vari benefici (svecchiamento del parco automobilistico, nuovo lavoro al settore e nonostante il contributo statale, incremento delle entrate) con l'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, ha esteso l'operazione al settore edilizio, concedendo un abbuono fiscale del 41% con deduzione dall'IRPEF, riferito alle somme pagate per interventi sul patrimonio edilizio nel corso degli anni 1998 e 1999.

Gli edifici sui quali gli interventi possono dar luogo ai benefici - Sono gli edifici residenziali, compresi i rurali, le loro pertinenze e le parti comuni degli edifici residenziali. Sono considerati "residenziali" anche gli edifici nei quali la superficie residenziale sia superiore al 50% di quella complessiva. Gli edifici devono essere censiti in catasto, oppure ne deve essere stato richiesto



l'accatastamento; nei loro riguardi se dovuta, dev'essere stata pagata l'Ici per il 1997. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Le tipologie d'intervento che possono dar luogo ai benefici - Le tipologie ammesse sono: opere interne, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per le sole "parti comuni" (art. 1117 - punto 1 del codice civile) dei condomini, anche gl'interventi di manutenzione ordinaria. Inoltre: la messa a norma degl'impianti elettrici (legge 5 marzo 1990, n. 46) e degl'impianti a metano (legge 6 dicembre 1971, n. 1083). Poi: la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (unico caso di nuova costruzione), l'eliminazione delle barriere architettoniche, la "cablatura" degli edifici (realizzazione di antenne collettive e di reti via cavo per distribuire la ricezione alle singole unità abitative); il contenimento dell'inquinamento acustico, il conseguimento di risparmio energetico, le misure antisismiche.

I possibili soggetti beneficiari - Tutti i soggetti passivi Irpef, residenti o non nel territorio dello Stato, che posseggono, o detengono, in base al titolo idoneo gli edifici di cui s'è detto, sui quali siano stati effettuati interventi del tipo indicato. Tali soggetti sono il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), i soci di cooperative, i soggetti che producono reddito in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari).

I costi ammissibili - Quelli "effettivamente rimasti a carico" (comprese l'Iva e le prestazioni professionali relative agl'interventi) sostenuti, cioè pagati (criterio "di cassa") negli anni 1998 e 1999, indipendentemente dall'epoca in cui sono stati effettuati i lavori o fatturate le spese. Limitatamente all'importo massimo di 150 milioni per ciascun anno (quindi anche fino a 300 milioni, ma nell'ambito dei 150 annui) per ciascun contribuente e per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dalle tipologie d'intervento. Se le unità immobiliari sono adibite pro-


miscuamente all'esercizio di arti, professioni, attività commercieli, la detrazione è ridotta del 50%. Tra i costi ammissibili sono compresi gli oneri di urbanizzazione; esclusi, invece, gl'interessi sui mutui.

La detraibilità - Riguarda il 41% dei costi sostenuti come sopra negli anni 1998 e 1999. Si effettua dall'imposta dovuta per l'anno nel quale sono stati effettuati i pagamenti e nei 4 o 9 successivi; ciò mediante quote annuali costanti, a scelta irrevocabile del contribuente, da effettuare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le spese sono state sostenute. La detrazione è consentita fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Non è possibile, in queste brevi note, che hanno semplice carattere informativo generale, scendere ai dettagli della procedura. Chi ritenesse di poter essere interessato, farà bene a interpellare il proprio tecnico e a consigliarsi con lui.

Proprio in questi giorni (seconda decade di maggio) è stata diffusa una circolare interministeriale (Finanze e Lavori Pubblici) che ha modificato – semplificandola – la procedura, circostanza che rende tanto più necessario rivolgersi a qualcuno che conosce l'iter procedurale.

Vittorio Martinelli



Una cascina tradizionale nel vasto territorio bresciano in attesa di ristrutturazione.